

DISCIPLINARE PER REGOLARE IN VIA TRANSITORIA PER IL PERIODO 1.06.2020 – 31.10.2020 LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE/ ARTIGIANI SETTORE ALIMENTARE ED ALIMENTARI. (DEROGA AL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA DI C.C.n.18 del 31.07.2019)

Premesse e finalità

Visto e richiamato il DPCM 11.03.2020 con il quale sono state sospese, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid 2019, le attività degli esercizi commerciali in generale e di somministrazione di alimenti e bevande in particolare, considerata la grave ricaduta economica su queste attività dovuta alla loro chiusura forzata, il presente disciplinare ha come finalità quella di agevolare e semplificare le occupazioni di suolo pubblico al fine di favorire la ripresa economica delle stesse. Il presente disciplinare regola, esclusivamente in via transitoria, per il periodo **dal 1.06.2020 al 31.10.2020**, le occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione in modo da rendere possibile la massima utilizzabilità del suolo pubblico, nel rispetto delle misure di sicurezza per l'incolumità e sanità pubblica e individua la relativa procedura amministrativa.

Le occupazioni di suolo pubblico regolate dal presente disciplinare sono le seguenti:

- occupazioni di suolo pubblico permanenti oggetto di concessione di suolo pubblico già rilasciate ed ancora valide alla data di entrata in vigore del presente disciplinare;
- le occupazioni di suolo pubblico temporanee per le quali rispetto agli anni precedenti si chiedi l'ampliamento della superficie;
- le nuove occupazioni di suolo pubblico temporanee.

Articolo 1: Soggetti ammessi a presentare la domanda

Possono presentare domanda di occupazione di suolo pubblico le imprese che esercitano:

1. attività di somministrazione di alimenti e bevande;
2. attività di vendita di prodotti alimentari per il consumo immediato dei medesimi prodotti e con servizio assistito di somministrazione;
3. le imprese che esercitano la vendita di generi alimentari di propria produzione e che effettuano somministrazione assistita

Articolo 2: Tipologia di occupazione

Il presente disciplinare concerne le richieste di ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico permanenti ancora valide alla data di approvazione del presente disciplinare, nonché le richieste di suolo pubblico temporanee per il periodo massimo consentito sia in caso di nuove occupazioni che di rinnovo. Entrambe le richieste di ampliamento verranno concesse per il periodo dal 1.06.2020 al 31.10.2020

Per le occupazioni di suolo pubblico, sia permanenti in corso di validità che le temporanee già rilasciate negli anni precedenti, si potrà chiedere un ampliamento della superficie. Le nuove richieste di concessione temporanea potranno avere l'estensione massima consentita dalla loro

collocazione. Al riguardo si fa espresso richiamo all'articolo 8 del Nuovo Regolamento DEHOR in vigore in relazione al divieto assoluto di occupazione di suolo pubblico sulle aree ricadenti nel raggio di 25 metri da immobili puntualmente vincolati. In caso vi siano domande concorrenti sulla stessa via, piazza, o altro luogo, l'Amministrazione chiederà alle parti interessate di trovare un accordo; in assenza di quest'ultimo, l'occupazione di suolo pubblico sarà concesso in modo proporzionale alla superficie interna di ciascun esercizio.

Articolo 3: Ammissibilità delle occupazioni suolo pubblico

L'occupazione di suolo pubblico è consentita sulle aree pedonali quali:

piazze e strade pubbliche; sui marciapiedi garantendo libera una superficie di passaggio di almeno la metà della larghezza del marciapiede e laddove il marciapiede lo permetta lo spazio minimo destinato al passaggio deve essere almeno di m 1,50); sotto i portici e sulla sede stradale negli spazi adibiti alla sosta e al parcheggio previo rilascio di nullaosta da parte dei detentori degli stessi; sui beni appartenenti al demanio comunale ed al patrimonio indisponibile nonché sui tratti di aree private sulle quali sia stata costituita la servitù di pubblico passaggio, nei modi e nelle forme previste dalla legge. Nel caso di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio dovrà esser e acquisito e trasmesso unitamente alla richiesta, il nullaosta all'utilizzo del suolo con tavoli, sedie ed arredi, rilasciato da parte dei soggetti proprietari dell'area privata o, in caso di area condominiale, da parte del rappresentante del condominio stesso.

Per favorire le occupazioni ai fini della somministrazione è consentita l'occupazione non solo davanti alla proiezione dell'esercizio o del punto vendita e sullo stesso lato della sua entrata principale, ma, se la viabilità lo consente anche l'occupazione sull' altro lato della strada laddove siano presenti spazi di parcheggio purché vi sia un attraversamento pedonale che renda sicuro il passaggio dei clienti e del personale.

Qualora non sia possibile, occupare il suolo pubblico sul lato dell'esercizio o del punto vendita o di fronte allo stesso, come appena descritto, sarà possibile presentare richiesta per occupazioni su piazze o aree pedonali limitrofe.

In questo caso la somministrazione dovrà necessariamente essere fatta osservando le prescrizioni igieniche in materia di trasporto degli alimenti.

Le attività di somministrazione su spazi ed aree pubbliche di qualsiasi tipo dovranno comunque concludersi secondo le modalità e gli orari già regolamentati e vigenti. Qualsiasi tipo di occupazione, secondo le modalità contenute nel presente Disciplinare, deve essere conforme al D.M. 236/89 e al D.P.R. 503/96 e successive modificazioni (abbattimento barriere architettoniche).

Le imprese che dispongono di suolo pubblico o che ne richiedano l'ampliamento o che attivino nuove richieste di concessione per le attività oggetto del presente Disciplinare si impegnano a svolgere l'attività nel rispetto delle norme e prescrizioni in materia igienico sanitaria e di distanziamento previste per l'emergenza sanitaria da Covid -19 secondo le disposizioni specifiche che potranno essere fissate anche in appositi protocolli di sicurezza. È fatto divieto assoluto di realizzare ancoraggi di ogni genere, a terra, su pareti, spallette o su altri manufatti, mediante infissione di chiodi, viti, picchetti o similari.

È inoltre richiesto l'impegno alla salvaguardia della pavimentazione esistente.

Articolo 4.: Procedura per la presentazione della domanda di occupazione temporanea di suolo pubblico.

Tutti i soggetti interessati ad ottenere l'occupazione di suolo pubblico e/o il suo ampliamento nel periodo dal 1.06.2020 al 31.10.2020 potranno presentare domanda mediante il MODULO PREDISPOSTO. Al modulo dovrà essere allegata la planimetria, (senza il pagamento del bollo) redatta da tecnico abilitato in scala adeguata almeno 1:100 con ubicazione degli arredi, degli elementi di delimitazione, le eventuali pedane, i tavoli, le sedie, gli ombrelloni.

Ricevuta la richiesta e gli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa, l'Amministrazione predisporrà i relativi sopralluoghi da parte dei tecnici comunali per verificare la presenza nell'area richiesta di elementi ostativi all'accoglimento della istanza di occupazione/ampliamento. Qualora siano presenti elementi ostativi, il tecnico comunale dovrà, se possibile, suggerire modalità di occupazione che la rendano compatibile al presente disciplinare. In assenza della documentazione richiesta verrà comunicata l'improcedibilità e o inammissibilità dell'istanza. Una volta effettuati i sopralluoghi da parte dei tecnici comunali, verrà comunicata, esclusivamente all'indirizzo mail indicato nella istanza di partecipazione, o via PEC se presente, l'accoglimento della richiesta o il suo diniego motivato in caso di parere negativo. Non sarà inoltre consentita l'occupazione di suolo pubblico nel caso l'esercizio o l'attività di vendita non sia conforme alle norme urbanistiche, edilizie e di igiene pubblica.

Articolo 5: Elementi di delimitazione

La delimitazione dell'area oggetto della richiesta sarà eseguita dal titolare dell'esercizio richiedente l'occupazione, mediante il tracciamento a terra da eseguirsi con strisce di larghezza cm 5 in materiale autoadesivo e rimovibile di colore bianco o giallo, da porsi agli angoli dell'area concessa. All'interno della delimitazione dovrà essere facilmente controllabile sul pavimento la superficie occupata da ciascun tavolo con sedie, in modo che sia possibile verificare il rispetto del distanziamento fra gli avventori indispensabile per poter concedere l'occupazione di suolo pubblico.

Al termine del periodo autorizzato ai sensi del presente disciplinare il richiedente dovrà a propria cura e spesa rimuovere ogni segno e delimitazione utilizzata per il tracciamento dell'area.

Art. 6: Arredi

1 - Gli arredi da collocarsi obbligatoriamente all'interno dell'area in concessione, sono esclusivamente sedie, tavoli, poltrone o piccoli divani, ombrelloni, nel medesimo esercizio questi devono essere dei seguenti colori:

- ombrelloni in tela idrorepellente e elementi di arredo di colore beige chiaro (RAL1014- RAL1015)
- sedie, tavoli, poltrone o piccoli divani di colore marrone scuro (RAL 8019- RAL 8022)

Sono ammessi: arredi sponsorizzati ma con l'apposizione di scritte pubblicitarie di dimensioni minime e con colori non contrastanti;

Non sono ammessi: l'installazione di contenitori per la diffusione di materiale pubblicitario e la collocazione di attrazioni ludiche per bambini, nonché di distributori di giochi per bambini, schermi LCD televisivi o similari. In nessun caso è consentita, ad integrazione degli ombrelloni, l'installazione di teli verticali, abbassabili, raccogliabili lateralmente, o schermi di protezione

lateralali di qualunque tipo.

È fatto divieto assoluto di realizzare ancoraggi di ogni genere, a terra, su pareti, spallette osu altri manufatti, mediante infissione di chiodi, viti, picchetti o similari.

Articolo 7: Obblighi del concessionario

- - Delimitare ogni spazio occupato dagli avventori con idonea perimetrazione in modo da garantire il distanziamento fra gli stessi imposto dalla normativa in materia di sicurezza Covid19 e rendere possibile agli organi di controllo di effettuare la verifica sul rispetto delle distanze.
- Rispettare le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente disciplinare;
- Rimettere in pristino il suolo o l'area pubblica al termine dell'occupazione; provvedere a proprie spese al ripristino della pavimentazione stradale e dei manufatti e impianti di proprietà comunale, nel caso in cui i medesimi siano stati danneggiati dall'occupazione.
- Ottemperare alle richieste e prescrizioni del Comune.
- Esibire, a richiesta degli Agenti della Forza Pubblica nonché del personale incaricato dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;
- Mantenere in condizione di ordine, pulizia, igiene e decoro l'area occupata, anche mettendo a disposizione dell'utenza appositi contenitori per i rifiuti prodotti e conferendo i rifiuti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.
- Non arrecare disturbo alla collettività ed intralcio alla circolazione.
- Evitare scarichi e depositi di materiali sull'area circostante l'occupazione.
- Vigilare per tutta la durata della concessione sulla corretta conservazione di qualsiasi manufatto utilizzato per l'occupazione.

Articolo 8.: Revoca decadenza

- Il Comune di Benevento ha la facoltà di revocare la concessione del suolo pubblico in qualsiasi momento per motivi di superiore interesse pubblico o pubblica sicurezza e sanità pubblica.
- Il Comune in qualsiasi momento può modificare le condizioni della concessione eventualmente imponendo nuovi vincoli e limitazioni, per motivi di pubblico interesse discrezionalmente valutati.
- Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concesso in caso di:
 - reiterata inosservanza sul rispetto delle regole di distanziamento degli avventori e divieto di assembramento di persone (dopo il secondo verbale di contestazione);
 - reiterata inosservanza delle condizioni e/o prescrizioni imposte;
 - sub-concessione dell'area oggetto di concessione;
 - uso improprio della concessione o il suo esercizio in contrasto con norme e/o regolamenti vigenti ovvero con quanto prescritto nel provvedimento stesso;
 - disturbo alla quiete pubblica degli abitanti e dei cittadini in generale accertato per almeno due volte dagli organi di controllo.
 - mancata rimozione degli arredi al termine del periodo concesso.

In caso di revoca o decadenza della concessione, o di scadenza della medesima, il titolare deve provvedere a propria cura e spese a rimettere ogni cosa in pristino entro il termine che verrà stabilito dal Comune. In difetto, provvede il Comune a spese del titolare.

Il provvedimento di revoca o decadenza è formulato e comunicato al concessionario nel rispetto delle previsioni contenute nella legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90 e s.m.i.).

Articolo 9 – Norme transitorie finali

Le concessioni di cui al presente regolamento dovranno avere durata certa.

1 - Le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, per le quali non viene richiesta modifica in ragione del presente disciplinare, rimangono valide fino alla loro naturale scadenza nel rispetto di quanto stabilito al precedente punto in merito alle norme e prescrizioni in materia igienico – sanitaria e di distanziamento previste per l'emergenza sanitaria da Covid-19 e secondo le disposizioni specifiche che potranno essere fissate anche in appositi protocolli di sicurezza.

2 - Con la presentazione della richiesta l'esercente assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compresa l'Amministrazione Comunale, in conseguenza di fatti imputabili alla propria attività e o al suo proprio personale dipendente o preposto e/o a qualsiasi soggetto del cui operato debba rispondere

3- L'esercente è responsabile per ogni fatto illecito o danno derivante dalla propria occupazione e solleva l'Amministrazione Comunale da ogni fatto o danno causato a terzi avvenuto in ragione dell'occupazione del suolo pubblico e dello svolgimento su di essa dell'attività di somministrazione.